
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DELLA TUA SPA PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE AI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

AGGIORNATO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 E DEL D. LGS 209/2024

INDICE

INDICE.....	2
ARTICOLO 1.....	5
Oggetto dell'incentivo	5
ARTICOLO 2.....	6
Destinatari	6
ARTICOLO 3.....	8
Nomina del RUP, dei responsabili di fase e del gruppo di lavoro	8
ARTICOLO 4.....	8
Incarichi svolti dal personale TUA SpA a favore di altre Stazioni Appaltanti	8
ARTICOLO 5.....	9
Costituzione e determinazione dell'incentivo.....	9
ARTICOLO 6.....	9
Ripartizione dell'incentivo per lavori.....	9
ARTICOLO 7.....	10
Ripartizione dell'incentivo per servizi	10
ARTICOLO 8.....	11
Ripartizione dell'incentivo per forniture)	11
ARTICOLO 9.....	12
Liquidazione ed erogazione dell'incentivo	12
ARTICOLO 10	13
Criteri generali di riparto, riduzioni, accertamento e liquidazione dell'incentivo.....	13
ARTICOLO. 11	14
Entrata in vigore e abrogazioni	14
ARTICOLO. 12	14
Rinvio e disciplina transitoria.....	14

A seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, entrato in vigore dal 1° aprile 2023, e del D. Lgs 31 dicembre 2024 n. 209 “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 31 marzo 2023 n. 36, è necessario integrare il **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI AL PERSONALE DELLA TUA SPA PER ATTIVITA' TECNICHE RELATIVE AI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.**

L'atto definisce criteri generali di quantificazione, riparto, accertamento e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale di TUA S.p.A., nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva applicabile e degli ordinamenti interni della Società.

Il presente regolamento è adottato nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia, della trasparenza, della tracciabilità e del divieto di sovraincentivazione.

L'articolo 45 del D.Lgs. 36/2023 sulle funzioni tecniche incentivabili sostituisce l'art. 113 D.Lgs. 50/2016, rinviando all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle “attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure”.

ARTICOLO 1

Oggetto dell'incentivo

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di determinazione, ripartizione, accertamento e liquidazione degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale di TUA S.p.A., nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture in conformità con l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni, con riferimento specifico alle attività dettagliate nell'allegato I.10.
2. Il regolamento si applica esclusivamente a lavori e forniture finanziati con fondi comunitari, statali e regionali.
3. Gli incentivi di cui al comma 1, devono essere contemplati nei quadri economici dei lavori, servizi e forniture approvati dagli organi competenti all'assunzione della determinazione a contrarre e della relativa spesa. Gli oneri relativi agli incentivi gravano sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento e devono essere espressamente contemplati nel quadro economico o nel corrispondente atto di copertura della spesa, nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023.
4. Il Regolamento è adottato da T.U.A. SpA in via di autoregolamentazione, al fine di valorizzare le professionalità interne e garantire in tal modo l'efficienza e l'efficacia dell'attività aziendale connessa alla realizzazione di opere e lavori, tenuto conto che l'impiego di risorse interne contribuisce a ridurre i costi degli investimenti.
5. Sono incentivabili esclusivamente le attività tecniche tassativamente individuate dall'Allegato I.10 del D.lgs. 36/2023, come vigente pro tempore. Il rinvio all'Allegato I.10 ha natura dinamica e sostituisce ogni elencazione non perfettamente coincidente contenuta in precedenti testi regolamentari. Sulla base della vigente normativa, facendo riferimento all'allegato I.10 per l'elenco tassativo delle "attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure", il presente Regolamento si applica relativamente alle attività di:
 - ✓ Programmazione della spesa per investimenti;
 - ✓ Responsabile Unico del Progetto;
 - ✓ Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento);
 - ✓ Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali
 - ✓ Redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica
 - ✓ Redazione del progetto esecutivo
 - ✓ Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - ✓ Verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - ✓ Predisposizione dei documenti di gara;
 - ✓ Direzione dei Lavori;
 - ✓ Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere);
 - ✓ Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ Direzione dell'esecuzione
 - ✓ Collaboratori del Direttore dell'esecuzione;
 - ✓ Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - ✓ Collaudo tecnico-amministrativo
 - ✓ Regolare esecuzione;
 - ✓ Verifica di conformità
 - ✓ Collaudo statico (ove necessario);
 - ✓ Coordinamento dei flussi informativi.

6. Per i contratti di servizi e forniture l'incentivo è riconoscibile solo nei casi in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto, ove richiesto dalla disciplina vigente o motivatamente individuato dalla Società in relazione alla complessità dell'affidamento.
7. Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:
 - a) i lavori di importo inferiore a € 150.000,00, al netto di IVA, sebbene oggetto di contribuzione pubblica;
 - b) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 140.000,00, al netto di Iva e oggetto di contribuzione pubblica.Resta salva la facoltà, da esercitarsi con motivazione espressa nell'atto di nomina del gruppo di lavoro, di riconoscere l'incentivo anche sotto tali soglie ove l'affidamento presenti particolare complessità tecnica, pluralità di attività tipizzate, fermo restando che non possono considerarsi particolarmente complessi gli appalti di servizi e forniture che non necessitino della nomina del DEC distinto dal RUP.
8. Per le adesioni a convenzioni, accordi quadro, sistemi dinamici, mercati elettronici o altri strumenti di centrali di committenza, l'incentivo non è riconosciuto per le attività integralmente svolte dalla centrale; esso può essere riconosciuto, nei limiti del presente regolamento, per le attività tecniche effettivamente svolte da TUA S.p.A. nella fase esecutiva o nel contratto applicativo, ove ricorrano le condizioni di legge.
9. Sono inoltre escluse le indagini per la valutazione ambientale, geognostica e geotecnica, i rilevamenti topografici di qualsiasi tipo e le relative restituzioni, i calcoli strutturali e comunque tutte le prestazioni di ordine specialistico per le quali non sussistono professionalità interne alla Società e, quindi, formano oggetto di affidamento all'esterno, né le attività già remunerate con altre specifiche modalità incompatibili con l'istituto incentivante, al fine di evitare qualunque forma di duplicazione o sovraincentivazione.
10. Le funzioni tecniche di cui sopra possono essere espletate durante l'orario di lavoro e le spese necessarie per l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo di materiali, le riproduzioni e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione dei sopralluoghi necessari per lo svolgimento delle attività. Eventuali ore di lavoro in straordinario effettuato per le funzioni tecniche sono da ritenersi remunerate e assorbite dagli incentivi di cui ai successivi articoli del presente regolamento.
11. L'espletamento delle funzioni non deve in nessun caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento delle attività ordinarie di istituto.
12. L'attribuzione e la ripartizione degli incentivi avvengono nel rispetto delle modalità previste dalla contrattazione collettiva applicabile, in coerenza con il principio del risultato di cui all'art. 1, comma 4 del D.Lgs. 36/2023. Le attività incentivate possono costituire obiettivo nell'ambito del sistema di valutazione delle performance, secondo quanto previsto dal Piano Programma aziendale approvato dalla Regione Abruzzo.

ARTICOLO 2

Destinatari

1. Il presente Regolamento si applica al personale della Società, compreso quello a tempo determinato, ivi incluso il personale con qualifica dirigenziale nei casi consentiti dalla legge vigente e secondo le speciali garanzie di terzietà previste dal presente regolamento che svolge le attività di cui all'art. 1. Le figure incentivabili sono tassativamente quelle previste nell'allegato I 10 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. 209/2024. Gli incentivi spettanti alle figure tassativamente previste

nell'elenco sono parametrati tenendo conto del ruolo e delle responsabilità connesse alle singole attività.

2. Sono incentivabili soltanto i soggetti formalmente individuati nell'atto di nomina del gruppo di lavoro e chiamati a svolgere attività riconducibili, in modo diretto e documentabile, alle funzioni tecniche di cui all'Allegato I.10 al d.lgs. 36/2023.

Possono quindi partecipare all'erogazione degli incentivi nei limiti dell'Allegato I.10 le seguenti figure:

- a) Il responsabile della pianificazione e programmazione delle spese per investimenti, che dovrà garantire la copertura economica dell'intervento;
- b) il RUP con riferimento alle funzioni descritte nell'articolo 15 del Codice;
- c) i collaboratori del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico amministrativa dell'intervento) e i Responsabili di fase;
- d) il personale degli uffici tecnici e amministrativi che partecipa alla programmazione della spesa per investimenti, all'attività di progettazione nelle sue diverse fasi, alla verifica preventiva dei progetti nelle forme stabilite dalla normativa vigente, alla predisposizione dei documenti di gara, oltre che all'espletamento delle procedure di gara e al controllo della sicurezza nei cantieri, come specificato nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023;
- e) il personale tecnico che, in qualità di Direttore dei Lavori, Direttori Operativi e/o Ispettori di Cantiere, assume la responsabilità professionale della gestione del contratto, firmando i relativi documenti ed elaborati, come specificato nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023;
- f) il personale tecnico incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o di collaudo statico o della certificazione di regolare esecuzione dei lavori come specificato nell'allegato I.10 del D.lgs. 36/2023;
- g) il personale in veste di collaboratore tecnico e/o amministrativo che redige (su disposizione dei soggetti incaricati di cui alle lettere a, b, c, e d), elaborati di tipo descrittivo nell'ambito delle attività della direzione lavori o del collaudo (verbali, disegni, relazioni, documenti contabili) e che, pur non firmando alcun documento, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione di atti, purché il personale sia incaricato della redazione di atti meramente tecnici connesse alle procedure in atto e non si limiti a svolgere solo funzioni di supporto amministrativo generale;
- h) personale addetto al coordinamento della sicurezza;
- i) personale addetto alla direzione dell'esecuzione;
- j) collaboratori del DEC;
- k) personale addetto alla verifica di conformità;
- l) personale addetto al coordinamento dei flussi informativi, se effettivamente previsto e assegnato.

- 3 Il RUP potrà avvalersi di propri collaboratori che parteciperanno all'erogazione dell'incentivo nei limiti del compenso massimo stabilito e secondo le percentuali stabilite nel presente regolamento. I collaboratori del RUP sono soggetti appartenenti al personale della TUA S.p.A. proposti dal RUP al Direttore Generale, i quali si pongono in stretta correlazione funzionale e teleologica rispetto alle attività da compiere per la realizzazione delle prestazioni a regola d'arte e nei termini preventivati.

- 4 Non costituiscono, di regola, attività incentivabili la gestione finanziaria dell'intervento, la mera rendicontazione amministrativo-contabile del finanziamento, nonché la consulenza legale o il supporto amministrativo generale, salvo che specifiche prestazioni siano strettamente e direttamente integrate in una funzione tecnica tipizzata dall'Allegato I.10 e siano formalmente assegnate come tali.

5. I professionisti esterni eventualmente incaricati di supportare il RUP o altre figure tecniche non sono destinatari dell'incentivo, che può essere riconosciuto esclusivamente al personale della Società.

ARTICOLO 3

Nomina del RUP, dei responsabili di fase e del gruppo di lavoro

1. Il Direttore Generale nomina il RUP e i responsabili di fase e approva, su proposta del RUP o della struttura competente "il gruppo di lavoro" riferito a ciascun intervento con indicazione nominativa dei componenti, delle attività assegnate, delle percentuali di riparto applicabili e del relativo presupposto normativo.
2. I soggetti coinvolti nel procedimento sono individuati tenendo conto delle precise competenze e qualifiche degli stessi, dell'esperienza eventualmente acquisita e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi. La nomina deve intervenire prima dell'avvio delle attività tecniche incentivabili e deve dare conto, in modo sintetico ma espresso, della complessità dell'intervento, della coerenza tra professionalità possedute e funzioni affidate e della capienza del quadro economico.
3. La scelta del RUP avviene secondo gli ordinamenti interni di TUA S.p.A., nel rispetto dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, del principio del risultato e del divieto di sovraincentivazione, individuando il soggetto maggiormente competente rispetto all'intervento. Nei contratti di particolare rilievo economico o complessità, il ruolo può essere attribuito a personale con qualifica dirigenziale o a quadri in possesso di adeguate competenze professionali.
4. In caso di sostituzione del RUP o di altro componente del gruppo di lavoro, l'incentivo spetta in proporzione alle attività effettivamente svolte e formalmente accertate.
5. Gli importi derivanti dall'applicazione del presente articolo spettanti al personale che svolge le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono ripartite tra il personale coinvolto sulla base dell'effettivo apporto individuale e delle connesse responsabilità, secondo quanto pianificato con il conferimento dell'incarico.
6. I collaboratori del RUP e gli altri componenti del gruppo di lavoro devono essere scelti in base a competenze, esperienza e coerenza con l'attività da svolgere. L'atto di nomina può essere successivamente aggiornato, con motivazione, in caso di sostituzione, integrazione o modifica delle attività assegnate. Il Direttore Generale può, con atto motivato, modificare o revocare l'incentivo, sulla base dell'attività in concreto svolta dal soggetto incaricato.
7. Quando il RUP o altro destinatario dell'incentivo rivesta qualifica dirigenziale, l'accertamento e la liquidazione degli importi spettanti sono rimessi a un diverso dirigente appositamente individuato o, in mancanza, al Presidente o ad altro organo/soggetto interno individuato secondo l'assetto organizzativo, in modo da assicurare piena terzietà.

ARTICOLO 4

Incarichi svolti dal personale TUA SpA a favore di altre Stazioni Appaltanti

1. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente Regolamento svolte dal personale di T.U.A. SpA a favore di altra Stazione Appaltante, non trovano copertura nel quadro economico, ma sono posti a carico della stazione appaltante beneficiaria, secondo la disciplina applicabile.

2. Tali importi concorrono comunque al limite massimo individuale annuo di cui all'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023. A tal fine, il dipendente interessato è tenuto a rendere apposita dichiarazione annuale o, se richiesto, preventiva, sugli incentivi percepiti o maturati per conto di altre amministrazioni o stazioni appaltanti.

ARTICOLO 5

Costituzione e determinazione dell'incentivo

1. L'incentivo è costituito dalle somme stabilite dal presente Regolamento per ogni lavoro, servizio o fornitura.
2. Per ciascuna procedura, l'importo massimo complessivo destinabile agli incentivi è determinato entro il limite del 2 per cento dell'importo posto a base di affidamento, al netto dell'IVA., in conformità all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023. Detto importo è da ritenersi al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico aziendale. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse vincolare rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
3. Ferma restando la soglia massima del 2 per cento prevista dalla legge, TUA S.p.A. stabilisce, quale criterio generale di quantificazione, le seguenti percentuali ordinarie:
a) lavori: fino al 2,00%; b) servizi: fino all'1,00%; c) forniture: fino all'1,00%. L'atto che approva la procedura può motivatamente prevedere percentuali inferiori in relazione alla complessità dell'intervento, al numero delle attività tecniche effettivamente richieste e all'eventuale ricorso a centrali di committenza o a professionalità esterne.
4. La quota dell'ottanta per cento (80%) di cui al precedente comma, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, in base alle percentuali fissate dall'art. 6.
5. La quota del restante venti per cento (20%), ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata secondo quanto previsto dall'art. 45, c. 5 D.Lgs. 36/2023.
6. Le quote di incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale interno, affidate all'esterno o prive dell'attestazione prevista dalla legge, non sono distribuibili e confluiscono nelle risorse di cui al comma 5 dell'art. 45 del Codice, ai sensi dell'art. 45, comma 4 del d.lgs. 36/2023.
7. L'incentivo è considerato compenso per specifiche prestazioni svolte dal personale interno e non influisce sulla corresponsione di premi di produttività eventualmente previsti dall'Azienda.
8. Nei contratti misti, la quantificazione dell'incentivo avviene distinguendo, ove possibile, la componente lavori, la componente servizi e la componente forniture, applicando a ciascuna la corrispondente percentuale ordinaria o quella motivatamente stabilita.

ARTICOLO 6

Ripartizione dell'incentivo per lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori (di cui quota dell'80 per cento destinata al personale) sono di norma attribuiti fra i diversi componenti

del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle sole attività effettivamente previste e assegnate.

**TABELLA DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI
(QUOTA PERSONALE: 80% DELL'INCENTIVO COMPLESSIVO
PARI AL 2% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)**

Programmazione della spesa per investimenti	6%
Responsabile Unico del Progetto	15%
Collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa dell'intervento)	8%
Coordinamento dei flussi informativi	2%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	4%
Redazione del documento di fattibilità tecnica ed economica	5%
Redazione del progetto esecutivo	5%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	8%
Direzione dei Lavori	15%
Ufficio di direzione dei lavori (Direttore/i operativo/i, Ispettore/i di cantiere)	4%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5%
Collaudo tecnico-amministrativo	7%
Regolare esecuzione	3%
Collaudo statico (ove necessario)	5%
Totale	100%

2. Qualora il RUP o altro personale svolga più attività tra quelle elencate nella tabella sopra, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito del procedimento. In ogni caso il compenso totale erogato ad ogni figura non potrà superare il 20% dell'importo complessivo incentivabile (pari, per i lavori all'80% del 2% della base di gara).
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ARTICOLO 7

Ripartizione dell'incentivo per servizi

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi, pari all'1% (di cui quota dell'80 per cento destinata al personale) sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività previste e assegnate e solo nei casi in cui sia nominato il DEC:

**TABELLA ORDINARIA DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI
(QUOTA PERSONALE: 80% DELL'INCENTIVO COMPLESSIVO
PARI AL 1% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)**

Attività tecnica	Quota
Programmazione della spesa per investimenti	16%
Responsabile unico del progetto	19%
Collaborazione all'attività del RUP / responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	14%
Coordinamento dei flussi informativi	4%
Predisposizione dei documenti di gara	18%
Direzione dell'esecuzione del contratto	14%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	4%
Verifica di conformità	6%
Regolare esecuzione	3%
Collaudo tecnico-amministrativo	2%
Totale	100%

- Qualora il RUP o altro personale svolga più attività tra quelle elencate nella tabella sopra, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito del procedimento. In ogni caso il compenso totale erogato ad ogni figura non potrà superare il 20% dell'importo complessivo incentivabile (pari, per i servizi, all'80% dell'1% della base di gara). In tal caso, le somme non erogate, salva l'applicazione dell'art. 45, commi 4 e 5, costituiscono economie.
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ARTICOLO 8

Ripartizione dell'incentivo per forniture

- I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a forniture, pari all'1% (di cui quota dell'80 per cento destinata al personale) sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività effettivamente previste e assegnate e solo nei casi in cui sia nominato il DEC.

TABELLA ORDINARIA DI RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FORNITURE (QUOTA PERSONALE: 80% DELL'INCENTIVO COMPLESSIVO PARI AL 1% DELL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA)

Attività tecnica	Quota
Programmazione della spesa per investimenti	16%
Responsabile unico del progetto	19%
Collaborazione all'attività del RUP / responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	14%
Coordinamento dei flussi informativi	4%
Predisposizione dei documenti di gara	18%
Direzione dell'esecuzione del contratto	14%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	4%
Verifica di conformità	6%
Regolare esecuzione	3%
Collaudo tecnico-amministrativo	2%
Totale	100%

- Qualora il RUP o altro personale svolga più attività tra quelle elencate nella tabella sopra, o non si avvalga di collaboratori, ad esso spetta un compenso pari alla somma di quelli spettanti, per ogni singolo ruolo, in ragione della maggiore responsabilità che lo stesso assume nell'ambito del procedimento. In ogni caso il compenso totale erogato ad ogni figura non potrà superare il 20% % dell'importo complessivo incentivabile (pari, per le forniture, all'80% dell'1% della base di gara).
- Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

ARTICOLO 9

Liquidazione ed erogazione dell'incentivo

- La liquidazione degli incentivi è disposta dal dirigente o responsabile di servizio preposto alla struttura competente, ovvero da altro dirigente o soggetto appositamente individuato: a) su proposta del RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell'incentivo; b) previa acquisizione del parere positivo del Responsabile della Direzione Risorse Umane, che verifica il rispetto del limite massimo individuale annuo di cui all'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023; del Responsabile della Direzione Pianificazione e Controllo, per le verifiche di competenza. Qualora il soggetto competente alla liquidazione sia a sua volta beneficiario dell'incentivo, la competenza è attribuita a un diverso dirigente o, in mancanza, al Presidente, al fine di garantire la terzietà del procedimento.
- L'ammontare degli incentivi complessivamente corrisposti al singolo dipendente nell'arco dell'anno, anche da altre amministrazioni non può superare l'importo del 100% del trattamento economico complessivo annuo lordo, in analogia alle disposizioni di cui all'art. 45 comma 4 del D.lgs. 36/2023 s.m.i.
- I ritardi o gli errori possono comportare una riduzione degli incentivi, commisurata alla gravità delle circostanze accertate, a condizione che tali ritardi o errori siano formalmente accertati dal RUP ovvero, qualora le responsabilità siano imputabili al

RUP, dal dirigente della struttura competente. Il medesimo soggetto che procede all'accertamento determina anche l'entità della riduzione da applicare.

4. La liquidazione dell'incentivo può essere effettuata per fasi in concomitanza ed in proporzione degli stati di avanzamento, previa verifica documentale e attestazione formale delle attività effettivamente svolte. Per le attività che si collocano dalla programmazione fino all'aggiudicazione, la liquidazione può essere effettuata esclusivamente a seguito del completamento della procedura di scelta del contraente. Per le attività diverse dalla fase esecutiva, il pagamento può essere effettuato solo al momento del collaudo o della verifica di conformità.
5. Nel caso di appalti misti (es. Infrastrutture e mezzi) il calcolo degli incentivi avviene differenziando la parte relativa ai lavori e la parte relativa alle forniture.

ARTICOLO 10

Criteri generali di riparto, riduzioni, accertamento e liquidazione dell'incentivo

1. Qualora il medesimo soggetto svolga più attività incentivabili, l'incentivo spettante è determinato dalla somma delle relative quote, nei limiti delle attività formalmente assegnate e accertate e fermo il limite massimo individuale annuo previsto dall'art. 45, comma 4, del d.lgs. 36/2023, aumentato nei casi di legge.
2. Non trova applicazione alcun meccanismo di redistribuzione automatica di quote eccedenti in favore di soggetti che non abbiano svolto le corrispondenti attività tecniche. Le eventuali somme non corrisposte restano disciplinate dall'art. 45, commi 4 e 5, del d.lgs. 36/2023.
3. Nel caso in cui una specifica attività sia svolta da più soggetti, l'atto di nomina o il successivo provvedimento di aggiornamento deve indicare il peso percentuale attribuito a ciascun componente, in relazione all'effettivo apporto individuale e alle connesse responsabilità.
4. Le percentuali indicate negli artt. 6, 7 e 8 hanno natura ordinaria. Se una o più attività non sono previste nella singola procedura, le relative quote sono riparametrate tra le sole attività effettivamente svolte, con atto motivato che mantenga coerenza con l'incidenza qualitativa e quantitativa delle prestazioni.
5. La liquidazione dell'incentivo è effettuata dal dirigente/responsabile competente o da altro dirigente/soggetto appositamente individuato, sentito il RUP e sulla base di attestazione formale delle attività effettivamente svolte. Quando il liquidatore coincide con un possibile beneficiario, la competenza è attribuita a un diverso soggetto dotato di adeguata terzietà.
6. Non sono ammesse anticipazioni automatiche. La liquidazione può avvenire solo all'esito di fasi giuridicamente concluse e documentalmente accertate. In particolare: a) per le attività che si esauriscono nella programmazione, progettazione, verifica, predisposizione degli atti di gara e affidamento, la liquidazione può intervenire dopo la conclusione della relativa fase; b) per le attività della fase esecutiva, la liquidazione interviene di regola all'emissione del certificato di collaudo, della verifica di conformità, del certificato di regolare esecuzione o dell'atto equivalente previsto dalla disciplina vigente.
7. Per i contratti di durata pluriennale possono essere disposti acconti solo con riferimento a fasi autonome già definitivamente concluse e mai a titolo di mera anticipazione su attività ancora in corso.

8. La liquidazione è subordinata alla verifica della disponibilità delle somme nel quadro economico, alla dichiarazione del dipendente sul rispetto del limite annuo individuale e all'assenza di incompatibilità o duplicazioni remunerative.
9. In caso di ritardi, errori, omissioni o incrementi ingiustificati di tempi e costi imputabili ai destinatari dell'incentivo, il provvedimento di liquidazione dispone la corrispondente riduzione motivata delle quote, tenendo conto della gravità della violazione, dell'incidenza causale e dell'effettivo pregiudizio arrecato.

ARTICOLO. 11

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'organo competente e sostituisce, per quanto incompatibile, le precedenti disposizioni regolamentari in materia di incentivi per funzioni tecniche.
2. Per il personale con qualifica dirigenziale, la corresponsione degli incentivi è ammessa esclusivamente con riferimento a procedure e attività per le quali la disciplina vigente ne consenta il riconoscimento *ratione temporis*.

ARTICOLO. 12

Rinvio e disciplina transitoria

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, all'Allegato I.10 e alle ulteriori disposizioni normative e contrattuali applicabili *ratione temporis*.
2. In caso di modifiche normative successive, il regolamento sarà adeguato automaticamente alle disposizioni sopravvenute. Fino all'adozione delle modifiche formali, si applicano le norme sovraordinate.
3. Ogni mancata indicazione nel presente regolamento, viene rimandata ai contenuti del D. Lgs 36/2023 e s.m.i..
4. Le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinate dalle norme e dagli atti ad esse applicabili al momento dell'avvio, fatta salva l'immediata applicazione delle disposizioni imperative sopravvenute. Si intendono avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento le procedure per le quali, alla data di approvazione del predetto regolamento non siano stati pubblicati i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non siano già stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
5. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, verrà effettuata una revisione sulla base del monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni procedendo, se necessario, al relativo aggiornamento.